CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 2 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)

E' fatta facolta' alla Banca Nazionale di depositare le obbligazioni di cui all'articolo 5 del contratto surricordato, nella Cassa dei depositi e prestiti, in garanzia dei contratti di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, assunte e da assumersi dalla Banca ritirando un corrispondente importo di rendita consolidata gia' depositata in cauzione dei contratti medesimi.

Mano mano che le obbligazioni come sopra depositate verranno a scadenza, la Banca, prima di ritirarle, dovra' sostituirvi una corrispondente rendita consolidata.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo e Banca Nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-e-banca-nazionale-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it